

R.G. n. 7360/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Eugenio Curatola, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n.7360 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012, trattenuta in decisione all'udienza del 18.2.2015 e vertente

T R A

██████████ S.R.L.", in persona del legale rappresentante pro tempore

elett.te dom.ta in Roma, Via Mario Montefusco n.4, presso lo studio dell'avv.to Marco Marianello, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.to ██████████, per delega a margine dell'atto di citazione

-ATTRICE-

E

██████████ S.P.A.", quale mandataria di "██████████ S.P.A.", in persona del legale rappresentante pro tempore elett.te dom.ta in Roma, ██████████, rappresentata e difesa dall'avv.to ██████████, che la rappresenta e



difende per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

-CONVENUTA-

OGGETTO: contratto di somministrazione

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.2.2015 la parte attrice precisava le conclusioni come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con atto di citazione notificato il 3.2.2012, la "██████████ S.r.l." deduceva che:

- a) gestiva un laboratorio di analisi cliniche in Roma - Via ██████████ n.117;
- b) da novembre 2010 a febbraio 2011 nel suddetto immobile di proprietà si erano verificate ben sette interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica;
- c) tali interruzioni avevano comportato gravissimi danni per l'attività del laboratorio

Tutto ciò premesso, la società attrice conveniva in giudizio l'"██████████ S.p.a." affinché venisse condannata al risarcimento dei danni, quantificati in misura non inferiore a € 88.346,60= e/o nella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre ai danni morali e/o non patrimoniali.

Costituitasi in giudizio, l'"██████████ S.p.a.", quale mandataria dell'"██████████ S.p.a.", contestava in fatto e in diritto la domanda proposta nei suoi confronti.

2 - La domanda proposta dalla "██████████ S.r.l." appare fondata per le seguenti considerazioni

Il contratto per cui è causa si qualifica quale somministrazione ex art. 1559 c.c.



Con tale contratto una parte (somministrante) si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra parte (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose.

Il contratto di somministrazione è, quindi, destinato a soddisfare, ad intervallo di tempo costante, bisogni periodici e continuativi dell'utenza attraverso la costituzione di un rapporto durevole.

Secondo l'insegnamento autorevole e consolidato della Suprema Corte di Cassazione, il somministrante assume su di sé l'obbligo di apprestare i mezzi necessari per adempiere la propria obbligazione contrattuale e, ovviamente, anche il rischio connesso alla mancata fornitura (Cass. n.2359/1968).

Nell'ambito di tale rapporto contrattuale incombe sull'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno (e tenuto alla esecuzione della propria prestazione secondo buona fede), l'onere di provare che l'interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione previste nella specifica clausola contrattuale di esonero (forza maggiore, lavori di manutenzione, esigenze di servizio, cause accidentali, scioperi) espressamente sottoscritta dall'utente all'atto della stipula del negozio (v.Cass Sez. 3^a n.5144/97)

Nel caso in esame, l'"██████████" S.p.a." non ha contestato le interruzioni dell'erogazione di energia elettrica lamentate dalla "██████████" S.r.l." ma ha richiamato, come circostanza esimente l'art. 15.3 delle condizioni relative all'erogazione del servizio di trasporto (allegate al contratto di servizio stipulato dal grossista per conto dei clienti finali del mercato libero), il quale testualmente recita che "*le interruzioni*



o limitazioni del servizio per cause accidentali, caso fortuito, forza maggiore (quali - a mero titolo esemplificativo e non esclusivo - perturbazioni atmosferiche, fatto di terzi, scioperi, ragioni di servizio, ordini dell'Autorità e le variazioni di frequenza o di tensione per cause accidentali) e, in generale, per qualsiasi altra causa non direttamente imputabile all'esercente, non danno luogo a risarcimento danni, né a riduzione di corrispettivi e/o risoluzione del contratto".

In corso di causa, però, la società convenuta non ha dimostrato in alcun modo che le ripetute interruzioni della fornitura siano avvenute per cause accidentali.

Al riguardo, [REDACTED] ha prodotto unicamente una propria nota del 1°3.2011 nella quale, rispondendo al reclamo della [REDACTED] S.r.l.", ha sostenuto che "le interruzioni..sono conseguenti ad un guasto accidentale alla rete elettrica che alimenta l'utenza reclamante, al quale è seguito l'intervento dei tecnici per il ripristino della regolare condizione di esercizio..in data 5.2.2010 [*rectius* 2011] è stato individuato e riparato il tratto di cavo interessato dai disservizi"

Da tale nota, peraltro, si evince che il guasto aveva interessato un "tratto di cavo" oggetto dell'obbligo di manutenzione gravante sul distributore e che l'intervento riparatorio è stato effettuato solo il 5.2.2011, a distanza di circa tre mesi dalle prime interruzioni della fornitura di energia elettrica (la prima interruzione risale al 9.11.2010).

Tali elementi non depongono certo per una assenza di responsabilità in capo alla convenuta ma, al contrario, evidenziano un inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di somministrazione.



Dall'accertamento dell'inadempimento contrattuale, come sopra specificato, discende che la parte inadempiente è tenuta al risarcimento dei danni patiti dalla controparte.

3 - Per quanto attiene al *quantum debeat* va rilevato che la parte attrice ha sostenuto di aver "dovuto ripetere una rilevante quantità di esami clinici con notevole consumo di reagenti chimici, di aver dovuto affrontare "anche oneri relativi al pagamento degli straordinari dei dipendenti" e di "aver patito notevoli disagi di natura organizzativa e professionale, con conseguenti ripercussioni sulla clientela e sulla propria immagine commerciale"

Tali danni sono stati valutati dalla stessa parte attrice in misura "pari al cinquanta per cento del totale delle spese sostenute per l'acquisto dei reagenti chimici e delle centinaia di esami ripetuti, oltre alle spese sostenute per gli straordinari pagati ai dipendenti" e così nel complessivo importo di € 88.346,60= oltre ai danni morali e/o non patrimoniali.

La parte convenuta, nella comparsa di costituzione, ha espressamente contestato tutte le voci di danno ("si contesta altresì che i danni ex adverso lamentati siano dell'entità indicata nel libello introduttivo e che gli stessi siano causalmente ricollegabili al fatto-evento dedotto in giudizio").

Ciò premesso, va sottolineato che, a riprova del danno patrimoniale subito, l'attrice ha prodotto una nutrita serie di documenti (fatture di acquisto, fogli di lavoro, conteggi) che non consentono, nella loro assoluta e confusa genericità, un accertamento chiaro e sufficientemente preciso del pregiudizio economico subito (dalla documentazione, in particolare, non si evince il numero di esami clinici ripetuti a causa dell'interruzione di energia elettrica né è possibile desumere la spesa sostenuta



nel periodo interessato dalle interruzioni e nei periodi precedenti e successivi per l'approvvigionamento dei reagenti chimici).

Non avendo la parte attrice assolto interamente all'onere probatorio su di lei gravante, la liquidazione del danno patrimoniale deve essere necessariamente effettuata in via equitativa.

Tenuto conto della limitata portata delle interruzioni di energia (che hanno interessato sette giorni, di cui uno solo per intero e gli altri limitatamente ad alcune ore), dei costi verosimilmente sostenuti per un numero necessariamente limitato di esami clinici ripetuti nonché, indirettamente, del risarcimento liquidato in favore di altro soggetto svolgente attività analoga (Poliambulatorio diagnostico) nel medesimo stabile, il danno in questione può essere determinato nell'importo omnicomprensivo e all'attualità di € 8.000,00=.

In assenza di specifici elementi di prova nessuna somma può essere liquidata in favore della parte attrice a titolo di danno non patrimoniale, neanche in via equitativa (v. Cass. Sez. 6^a - 3 n.5096/13: "Non è risarcibile il danno non patrimoniale subito dall'utente in conseguenza dell' interruzione della somministrazione di energia elettrica addebitabile al gestore della rete di distribuzione, ove la parte non indichi, né provi, quale sia lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio sul fatto illecito")

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla [REDACTED] S.R.L." nei confronti della [REDACTED]



██████████" (e, per essa, la mandataria ██████████
S.P.A.") con atto di citazione notificato il 3.2.2012, disattesa
ogni altra contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) condanna la "██████████ S.p.a." al pagamento in favore della ██████████ S.r.l.", a titolo di risarcimento danni, dell'importo di € 8.000,00=;
- 2) condanna la "██████████ S.p.a." alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ██████████ S.r.l.", spese che si liquidano in € 3.470,00=, di cui € 670,00= per esborsi e € 2.800,00= per compensi e, oltre spese generali, I.V.A. e contributi come per legge .

Roma, 30 dicembre 2015

IL GIUDICE

(Eugenio Curatola)

